

C.T. Prov. Pavia 13.9.2017 n. 236/2/17
Data: 13.2.2018 8:56:41

FULL ACCOUNTIG
S.P.A
Sistema Integrato

C.T. Prov. Pavia 13.9.2017 n. 236/2/17

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha presentato richiesta di accesso alla procedura di "*voluntary disclosure*" prevista dalla legge [186/2014](#). Il termine degli importi dovuti era il 23 agosto 2016 , il contribuente ha versato le somme le somme il 16 settembre 2016.

L'Ufficio rileva violazione dei termini ed assenza di una causa di forza maggiore in applicazione dell'[art. 5-quinques](#), del DL [167/1990](#), quindi il mancato perfezionamento della procedura derivato dal versamento tardivo.

Rileva inoltre il ritardo non lieve di 24 giorni; a riguardo richiama l'[art 15-ter](#) DPR 602/73 con decorrenza 22.10.2015 che prevede di considerare il pagamento tempestivo entro il termine lite di 7 giorni.

Concludevano come in epigrafe.

All'udienza fissata per la discussione compare per l'Ufficio il delegato e per il contribuente il difensore; si da atto che le parti si riportano ai propri assunti. Subito dopo l'esposizione del Relatore, la Commissione deliberava nel segreto della Camera di Consiglio, riservando il deposito della sentenza.

Motivi della decisione

In tema di riscossione, l'[articolo 3](#) del decreto legislativo 159/2015 ha introdotto il nuovo [articolo 15-ter](#) nel DPR [602/1973](#), che ha per titolo «Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate»: ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità non comportano l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione.

Orbene, fino all'emanazione del decreto legislativo [159/2015](#), che in attuazione della delega fiscale, ha introdotto il «lieve inadempimento», va detto che nell'ordinamento non esisteva alcuna previsione secondo la quale delle lievi irregolarità commesse da un contribuente non avessero alcun rilievo. L'Agenzia delle Entrate con la circolare [27/2013](#) aveva, tuttavia, previsto che versamenti insufficienti di piccole somme o ritardi di qualche giorno non facessero decadere il contribuente dagli istituti deflattivi del contenzioso.

Con una successiva circolare 29.4.2016 n. [17/E](#) interpretativa del nuovo decreto citato, l'Agenzia delle Entrate chiarisce appunto che la disciplina del lieve inadempimento è applicabile a decorrere dal 22 ottobre 2015 (entrata in vigore della norma) e con riferimento a tutti gli istituti deflattivi del contenzioso, inclusa acquiescenza, adesione, avvisi bonari, conciliazione e mediazione.

Quanto sopra citato, anche se non riguardante direttamente al caso di specie , comprova un atteggiamento recente da parte del Legislatore e dell'Amministrazione Finanziaria, tale da non penalizzare il contribuente che si trova per svariati motivi a effettuare versamenti tardivi, certo di breve durata.

Nel caso di specie è importante considerare il comportamento del contribuente ove il lieve ritardo nel pagamento è stato accompagnato da una maggiorazione corrispondente agli interessi connessi al ritardo; quindi il comportamento è contrassegnato, dalla mancata evasione, dalla mancanza di un danno per l'erario e dal versamento di tutti gli importi dovuti, comprovante la buona fede. Ingiusto ed illegittimo sarebbe equiparare la posizione del contribuente a quella di un soggetto che abbia commesso una violazione ben più grave ossia l'omesso versamento di tutti o una parte degli importi previsti.

Non da ultimo questa Commissione rileva che a tutt'oggi i termini per avvalersi della richiesta di accesso alla procedura di "*voluntary disclosure*" sono ancora aperti.

Esistono giustificato motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.